

CLXXXI^a TORNATA

VENERDÌ 4 MAGGIO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 9890	22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni »	9913
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie »	9913
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria »	9910	(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari »	9911	« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1919 »	9890
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) »	9911	Oratori:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio »	9911	CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra	9893
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti »	9912	GRANDI, relatore	9897
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e Consigli provinciali dell'economia »	9912	LIBERTINI	9890
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia »	9912	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria »	9914
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato »	9913	Oratori:	
« Conversione in legge del Regio decreto legge		BIANCHI, sottosegr. di Stato per l'interno	9917
		MARCHIAFAVA, relatore	9916
		SUVICH, sottosegr. di Stato per le finanze	9918
		(Presentazione di)	9910
		Petizioni (Lettura del sunto di)	9890
		Relazioni (Presentazione di)	9890, 9910

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale; i

sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le finanze, per l'interno, per la guerra, e per la marina.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Grosoli per giorni 10; Pantano per giorni 20; Rattone per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si ritengono accordati.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

« N. 75. Il maresciallo maggiore sig. Fossati Ambrogio si duole della sua mancata promozione a maresciallo capo ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Spirito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SPIRITO. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1442).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Spirito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra,

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1443).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, nella discussione che si è fatta sul bilancio della guerra nell'altro ramo del Parlamento, abbiamo dovuto rilevare un fatto nuovo, riguardante un argomento che io ho già avuto l'onore di trattare in Senato una prima volta nella discussione dello stesso bilancio per l'esercizio 1927-28. Riguarda le condizioni degli ufficiali in congedo.

Il relatore del bilancio predetto alla Camera dei deputati, onorevole generale Vacchelli, ha creduto opportuno, nella sua lucida e perspicua relazione, di prospettare la importanza di questo problema nei rapporti della Nazione e di quella preparazione militare, che certamente deve essere uno dei capisaldi sui quali deve portare la sua attenzione il Ministero della guerra. Poichè onorevoli colleghi, la preparazione dei quadri è certamente diventata ora, per l'esperienza avutane nella grande guerra, un argomento che ha una importanza di primissimo ordine, e tutte le nazioni indubbiamente si preoccupano della sistemazione e del mantenimento in efficienza degli ufficiali in congedo, i quali, pur dotati di una preparazione affrettata ed improvvisata durante il conflitto mondiale, resero grandi servizi ai propri paesi, e fra questi non ultimi quelli che servirono fra le file dell'esercito italiano e che brillantemente assolsero il loro dovere verso la Patria.

Posta così la questione, io, per coloro che non avessero tempo nè opportunità di leggere la relazione del generale Vacchelli alla Camera, credo opportuno far conoscere anzitutto al Senato che nella relazione predetta si comincia dal rilevare la proporzione tra gli ufficiali effettivi che si trovavano ai posti di comando al principio della guerra e quelli che furono man mano formati in seguito. Da questo esame risulta che mentre i primi erano in tutto circa

19 mila, compresi i servizi sanitari e di amministrazione, dei secondi se ne improvvisarono (è la parola esatta) oltre duecento mila; ciò significa puramente e semplicemente che ad un certo segno, quando specialmente gli ufficiali permanenti furono decimati dalle vicende della guerra, quasi tutte le forze in campo erano in mano ad ufficiali non di carriera, i quali poi, al cessare delle ostilità, sono ritornati regolarmente alle loro occupazioni borghesi.

Passiamo ora ad esaminare quale trattamento è stato fatto a questa schiera di cittadini, che in servizio della Patria avevano spesa tutta la loro opera, artefici anche loro della magnifica vittoria, che rese possibile il coronamento delle nostre aspirazioni nazionali.

I primi anni del dopo guerra segnarono per essi l'abbandono più assoluto, ciò che produsse una specie di smarrimento nelle loro file; chè ben altra considerazione si attendevano per i servizi resi alla Patria. Diversi aggruppamenti si formarono tra loro, in alcuni centri importanti, per la tutela dei loro interessi e più ancora del loro prestigio, ma poco efficaci e vitali, perchè non aiutati dall'azione doverosa dei Governi, facilmente dimentichi di un passato, che pur non era lontano. Così per diversi anni si trascinarono le sorti degli ufficiali reduci dalla guerra fino a quando, in esecuzione della geniale idea del Capo del Governo non si venne a costituire l'Unione nazionale degli ufficiali in congedo, nell'intento di tenere unita e compatta questa benemerita classe, rialzarne il prestigio e tenerla anche in efficienza. Senonchè, come rilevò anche l'onorevole Vacchelli nella sua relazione, dalla formazione di questa Unione non si sono ottenuti i risultati che si aspettavano e ciò anzitutto perchè della massa rimasta, (dopo la necessaria epurazione praticata dal Governo, eliminando tutti coloro che non erano degni di portare le spalline) e che costituisce un complesso di circa 180 mila ufficiali, appena 27 mila fanno parte finora dell'Unione vale a dire neanche la settima parte. Ed allora bisogna convenire che neanche pel tramite della nuova istituzione si è raggiunto lo scopo propostosi. E purtroppo, onorevoli colleghi, io che delle sorti degli ufficiali in congedo mi sono sempre occupato con affetto, e che ne conosco le giuste, per quanto modeste aspirazioni, mi son dovuto

convincere che, permanendo le attuali condizioni, anche l'Unione è destinata a fallire, malgrado i lodevoli sforzi e la intensa propaganda dei dirigenti e di quanti sono veramente affezionati alla istituzione.

E ce ne dà conferma il confronto con altri Paesi dove l'istituzione prospera appunto per la diversità delle condizioni nelle quali si svolge.

Quando si vede che la piccola Jugoslavia comprende nella sua Unione oltre 50 mila ufficiali in congedo, cioè quasi il doppio di quelli che sono iscritti nella nostra, non si può certamente esser lieti di quel che avviene tra noi, ed è quindi necessario correre ai ripari, se si vuole veramente far prosperare l'Unione e rendere al Paese un servizio di molta importanza. Il Duce, Capo del Governo e delle Forze Armate della Nazione, ideatore della nostra Unione, il 18 giugno 1926, salutando le rappresentanze degli ufficiali in congedo, convenute al Ministero della guerra, proclamava che *la nuova istituzione non poteva avere, nè aveva carattere politico di sorta, nè carattere sindacale ed organizzativo, ma che era destinata a provvedere alla preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo, organo tipicamente militare con compito, prevalentemente educativo e selettivo.*

Funzione questa, come ognuno vede, di alta importanza e nello stesso tempo delicatissima. Purtroppo, però, i mezzi concessi alla Unione non furono corrispondenti alla nobile missione alla stessa affidata, e le conseguenze di ciò non potevano essere che quelle che ne abbiamo ricavato finora, cioè scarsità di iscrizioni, dovuta alla più completa indifferenza ed anche diffidenza della massa degli ufficiali in congedo verso una istituzione la quale, finora, non ha dato ai suoi iscritti che obblighi, per quanto lievi, e nessun compenso, sia pure di ordine morale. La formazione delle varie sezioni, spesso dovute all'opera indefessa di qualche entusiasta, si è svolta, dove è stato possibile, tra la indifferenza, se qualche volta non pure la ostilità dei cittadini, comprese le autorità locali, che non han saputo o voluto rendersi conto del fatto che, come bene afferma l'onorevole Vacchelli nella sua relazione, confermando la parola del Capo del Governo, « *la preparazione degli ufficiali in congedo è problema*

nazionale della massima importanza e che l'Istituto, oggi appositamente creato entra in primo piano a far parte degli organismi per la difesa nazionale».

E però non bisogna dimenticare da un lato le benemeritenze acquistate dagli ufficiali oggi in congedo durante la grande guerra, e dall'altro è ovvio considerare che potranno costoro essere chiamati ancora a dare il loro contributo alla difesa della Patria, ed è quindi necessario mantenere alto il loro morale e sempre elevato il loro spirito militare e nella migliore efficienza possibile, la loro preparazione.

Contrariamente a quello che si è praticato finora è indispensabile dare agli ufficiali in congedo la sensazione che essi godono la considerazione che meritano, e non solamente a parole. Ad esempio, lo Statuto dell'Unione impone che le sezioni abbiano delle sedi, dignitose ed indipendenti da altre associazioni, ed a questo non possono provvedere le loro scarse risorse. Ebbene, solo alcune grandi città, come Milano e Torino, hanno degnamente provveduto alle sedi di quelle sezioni, mentre altrove, e quasi dappertutto, anche le autorità locali si sono rifiutate di adoperarsi all'uopo, affettando la più grande noncuranza verso l'istituzione, i cui nuclei locali, spesso racimolati a stento, si sono perciò trovati nella impossibilità di sviluppare la loro azione.

Un'altra cosa che è di grande prestigio, e quindi d'incitamento anche per gli ufficiali in congedo e che perciò bisogna risolvere sollecitamente è quella della divisa. La legge impone è vero a tutti gli ufficiali in congedo di essere forniti della divisa, ma è pur notorio che almeno i nove decimi di costoro ne sono privi.

Il Ministero della guerra, di fronte a questa deplorabile constatazione ma nella convinzione che non era possibile ottenere l'osservanza di tale prescrizione, perchè la grande maggioranza degli ufficiali in congedo non dispone dei mezzi che occorrono per affrontare la spesa di una uniforme nuova completa, ha sospeso qualunque misura disciplinare verso i suoi dipendenti. Ma ciò non toglie che l'essere sfornito dalla divisa ingenera nell'ufficiale una specie di abbandono delle proprie tradizioni militari e di quel senso di comunanza e solidarietà coll'esercito, che tanto giova a mante-

tenerne elevato lo spirito militare. Ed a questo si dovrebbe provvedere anche sollecitamente, dando il Governo quei possibili aiuti per rendere meno sensibile la spesa non lieve occorrente per il confezionamento della divisa a quegli ufficiali che ne avessero bisogno, perchè non hanno che quella che portarono logora e dimessa dai travagli della trincea.

Questi aiuti potrebbero esser dati in diversi modi, ed io sono ben lieto di poter assicurare al Senato che il nuovo Presidente onorevole principe di Scalèa come il solertissimo segretario generale Tarditi per questo, come per tutto quanto riguarda l'Unione, della quale sono veramente benemeriti, hanno già delle proposte concrete da sottoporre al Ministero della guerra e che mi auguro vengano accolte.

Occorre che il Governo dia i mezzi necessari perchè l'Unione possa veramente rendersi strumento efficace, per mantenere alto lo spirito ed il prestigio degli ufficiali in congedo, i quali dovranno anche trovare nell'istituzione il mezzo di tenere efficiente la loro cultura militare. Si rendono pertanto anche necessari degli opportuni richiami in servizio, che servirebbero altresì a mantenere l'affiatamento tra gli ufficiali permanenti e quelli in congedo, oltre che darebbero modo di procedere al necessario, eventuale selezionamento tra questi ultimi, facendo conoscere chi veramente mantiene alto lo spirito e la capacità militare e viceversa. Si verrebbe così effettivamente a dare all'Unione quel carattere che il Capo del Governo volle precisamente imprimere alla nuova istituzione chiamandola *organo tipicamente militare, con compito prevalentemente educativo e selettivo*. Se ciò non si volesse o potesse attuare, sarebbe forse meglio sopprimerla addirittura, eliminando una istituzione anemica e che nelle condizioni presenti non potrà mai dare buoni frutti.

Per quanto riguarda la scarsità degli iscritti nell'Unione, a me sembra che oramai è nella coscienza di tutti che si debba ricorrere alla obbligatorietà per tutti gli ufficiali in congedo, che abbiano ancora obblighi di servizio, dal grado di sottotenente a quello di colonnello. Lo propone il relatore del bilancio della guerra e lo chiedono esplicitamente i diversi oratori che interloquirono nella discussione del bilancio predetto alla Camera dei

deputati. Unanime del pari è la stampa civile e militare sul riguardo, ed io, per quanto possa valere la mia modesta parola, non posso che raccomandare vivamente l'attuazione di un tale provvedimento, indispensabile per la vita dell'Unione, all'onorevole Sottosegretario di Stato alla guerra, che benevolmente ha prestato attenzione alle mie semplici ma sentite considerazioni e che, per quanto mi risulta, trovasi nello stesso ordine di idee

Come di conseguenza, però, dovendosi ritenere l'iscrizione all'Unione quasi come un servizio comandato, dovrebbe il Governo provvedere perchè dei compensi, anche di ordine morale, fossero dati agli ufficiali iscritti di ufficio, oltre alla esenzione delle quote mensili e di quegli altri contributi di carattere, diremo così, sociale.

In quanto ai vantaggi che i diversi Paesi del mondo concedono ai loro ufficiali della riserva, a cominciare dai democratici Stati Uniti di America del Nord fino alla citata Jugoslavia, sono di varie specie ed anche rilevanti; riguardano facilitazioni pel rifornimento della divisa ed anche concessioni e facilitazioni per viaggi in ferrovia, ecc.

Onorevoli Colleghi: Come ebbi a dire in sul principio del mio discorso, è evidente che questo importante problema, il quale fu già cominciato ad impostare l'anno scorso, alla Camera dei deputati, ed anche in Senato, da chi ha l'onore di parlarvi anche oggi, ha fatto dei grandi passi nella coscienza del Paese, che se ne interessa vivamente e manifesta questo suo interesse nelle Assemblee legislative ed anche per mezzo della stampa. Io ho creduto dover prendere la parola sull'argomento, perchè anche da questo alto consesso, venisse una voce benevola che ne dimostri l'importanza e l'urgenza della soluzione. Non saranno i pochi milioni necessari all'uopo, che potranno compromettere la finanza dello Stato, mentre il non concederli significherebbe decretare la morte per anemia dell'Unione degli ufficiali in congedo, dai quali bisogna pretendere tutto quello che essi possono dare, ma dall'altra parte, bisogna dar loro la sensazione, e come ad essi anche al pubblico, che a questa classe, che bene ha meritato durante la guerra, non manca l'assistenza e la benevolenza del Governo e del Paese.

Questo è quanto io mi ero proposto di far

rilevarè, e mi auguro che le mie sentite e chiare raccomandazioni vengano tenute nella necessaria considerazione nell'interesse della preparazione militare della Nazione che non può ne deve trascurarsi, quali che possano essere gli eventi che ci riserba l'incerto domani. (*Bene, approvazioni*).

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli Senatori, io devo anzitutto un caldo ringraziamento alla Commissione di finanza del Senato e al suo illustre relatore per la concettosa relazione nella quale in sintesi rapida ma completa, il bilancio della guerra è stato esaminato e sono stati anche messi in luce alcuni punti interessanti il bilancio medesimo, che meritano un particolare rilievo. Ciò è dovuto alla particolare competenza dell'onorevole generale Grandi il quale ha acquistato e per il suo passato militare e per il lungo esercizio in questo genere d'indagini, una spiccatissima cognizione di tutti i segreti innocenti del bilancio e della sua sostanziale consistenza.

Devo all'onorevole relatore alcuni chiarimenti sopra pochissimi punti che hanno un'importanza sostanziale. Accenna la relazione dell'onorevole Grandi alla diminuzione del contingente che consegue dal provvedimento preso dal Governo di rimandare, mediante gradualì spostamenti della chiamata, la chiamata medesima dal ventesimo al ventunesimo anno di età. Provvedimento che, come è stato preso da noi, così anche è stato preso da altre Nazioni europee. Ha acutamente rilevato il relatore che la diminuzione di spesa che è contenuta nel bilancio è essenzialmente da attribuirsi ad una diminuzione del contingente. Ora questo è vero. È vero, ma solo in parte per ragioni che S. E. l'on. Grandi, nel momento in cui compilava la relazione ancora non conosceva, nè conoscevo io stesso come dirò in seguito. Sostanzialmente col provvedimento accennato si ha una diminuzione lieve del contingente chiamato alle armi, ma non si ha nè una diminuzione della forza bilanciata, nè una diminuzione della forza minima alle armi nel periodo invernale. Queste due considerazioni sono i capisaldi del problema della

forza nella consistenza del nostro esercito. Sostanzialmente, poichè non muta il numero di uomini, che mediamente sono alle armi in ciascun giorno dell'anno.

L'aver diminuito il contingente significa che una parte di quegli uomini rimane alle armi una parte alquanto maggiore di tempo, ed allora la diminuzione di spesa si riporta unicamente sul vestiario che non viene distribuito a quel piccolo numero di uomini che non viene chiamato alle armi. Ma a proposito di diminuzione del contingente, dopo spiegato il meccanismo del fenomeno, devo comunicare al Senato la recente risultanza della nostra chiamata alle armi, e cioè che se col preveduto spostamento avevamo ritenuto di chiamare alle armi una determinata cifra di uomini, sta di fatto che in seguito ad alcuni provvedimenti che accennerò il rendimento ottenuto dalla classe attualmente in corso di chiamata, anzi testè giunta ai corpi, è stato notevolmente superiore a quello che avevamo previsto, e precisamente la classe di cui si sono chiamati ora circa i tre quarti, ci ha dato una cifra notevolissima, di venti mila uomini in più incorporati. E se si tien conto della aliquota di classe non chiamata e che sarà chiamata in altro momento, avremo da questa classe probabilmente un rendimento superiore a quello della classe precedente che si aggirerà come differenza intorno alla cifra di 30 mila uomini.

Io devo dire le ragioni di questa differenza; essenzialmente devo ricordare che negli anni scorsi per ragione di bilancio, per ridurre il contingente, si erano rese severe alcune norme di accettazione dal punto di vista sanitario, intensificando la severità già contenuta nel regolamento per il reclutamento. Si sono tolte queste istruzioni aggiuntive alla commissione di reclutamento ed abbiamo lasciato agire nella sua pienezza il regolamento in vigore.

Questa è la prima ragione. La seconda ragione sta nel fatto che si è introdotto il necessario rigore nell'accertamento dei requisiti nell'istruzione premilitare, cioè mentre negli anni scorsi, all'inizio dell'applicazione dell'istituto si era stati molto larghi nel lasciare fruire delle ferme ridotte o di particolari concessioni, i giovani che non avevano potuto ottemperare all'obbligo premilitare; ora si è applicata la legge, cioè i giovani che avrebbero diritto

a chiedere la riduzione della ferma ma che non hanno ottemperato all'obbligo della premilitare, sono stati regolarmente incorporati.

Punto terzo; si sono diminuiti alcuni requisiti fisici che non toccano la robustezza e la resistenza alla fatica, cioè per i sardi, la cui configurazione e caratteristica fisica è nota, abbiamo ridotto la statura minima di 1,54 a 1,52. Si è calcolato che individui che hanno statura inferiore a 1,54 in Sardegna sono molti e robustissimi, e che mantenere quel limite privava l'esercito dall'incorporare quell'elemento, e privava gli elementi stessi dell'onore di prestare, come essi certamente desiderano, il loro servizio militare. Dico com'essi certamente desiderano, perchè, noto tra parentesi a onore della patriottica isola, che nell'accertamento dell'esistenza di uomini per la mobilitazione, provvedimento che si compie mediante accertamenti fatti in vari modi, si è rilevato che mentre negli anni precedenti un'altissima percentuale di uomini non rispondeva alla chiamata di accertamento per la mobilitazione, quest'anno solo il 4 per cento non ha risposto alla chiamata; il che vuol dire, nessuno.

Altra ragione: è diminuito il numero dei renitenti; constatazione confortante, se si considera quanto quel malanno influisca sullo stato morale di certe popolazioni. E a questo proposito credo mio dovere informare il Senato come una notevolissima diminuzione di renitenza si rilevi particolarmente nelle provincie Alto atesine e precisamente nelle due provincie di Bolzano e Trento. Quivi la cifra dei renitenti è discesa in quest'ultimo anno a meno della metà, e già non era molto notevole.

Infine devo accennare al provvedimento di ridurre il rigore nell'accettazione dei giovani chiamati alle armi in quanto la chiamata si riferisca a operai specializzati; si tratta di giovani i quali ci sono molto necessari perchè l'operaio specializzato è una merce piuttosto rara, e ne abbiamo bisogno specialmente per le colonie, e per altri usi; e poi perchè si tratta di giovani i quali avendo vissuto la loro adolescenza in ambienti meno propizi allo sviluppo fisico, possono essere accettati con la certezza che nell'ambiente militare, se sono costituzionalmente sani, guadagneranno cer-

tamente il terreno eventualmente perduto, mettendosi alla pari coi giovani venuti dalle campagne.

Questo per quanto riguarda il contingente e la conclusione che se ne trae è questa: che pur facendo gli spostamenti accennati dall'onorevole relatore per attuare il provvedimento della chiamata al 21° anno, nel fatto la cifra assoluta degli uomini alle armi ci consentirà di attuare i provvedimenti con maggiore rapidità.

E poichè il provvedimento sta a cuore di molti e credo sia sentito profondamente da tutti voi, accennerò ancora che il Capo del Governo e ministro della guerra ha voluto che nei provvedimenti in questione fosse inclusa una serie di misure per migliorare la qualità della fanteria. Argomento vecchio e noto sul quale non credo necessario di insistere: dirò soltanto che fin dal maggio 1927 Sua Eccellenza il ministro della guerra mi ha ordinato di mettere questo problema allo studio. Lo scopo era questo: fare in modo che alle altre armi che non sono la fanteria non affluisca se non il numero di individui aventi particolari condizioni fisiche e nella misura strettamente necessaria per il servizio di quelle specialità, riservando alla fanteria il massimo numero di uomini spiccatamente validi. Ciò si è ottenuto riducendo il minimo di statura: per la cavalleria da 1,70 a 1,60; per la cavalleria pesante campale, per l'artiglieria a cavallo, per i contraerei e per il treno, ugualmente. Inoltre tutta la iscrizione alla fanteria fu fatta col preciso criterio di destinarvi gli elementi migliori per prestanza e robustezza fisica, dopo avere ottemperato a quel minimo assoluto di esigenze che è necessario per le altre armi ed alle quali non si può venir meno.

Provvedimenti analoghi furono presi per altre specialità della fanteria e particolarmente per gli alpini.

Debbo anche comunicare al Senato una notizia che certamente interesserà gli onorevoli senatori ed è che il tempo necessario per la chiamata — tempo che negli anni scorsi variò tra un minimo di 25 giorni e un massimo di 30, — è stato nell'anno in corso, mercè particolari provvidenze adottate, ridotto a soli 10 giorni. Il che equivale, avendo fatto la chiamata quest'anno alla stessa data del

23 aprile come nell'anno decorso, ad avere un aumento da 15 a 20 giorni nel tempo dedicato nei corpi all'istruzione del contingente.

Debbo anche comunicare al Senato che tutto il complesso movimento, concentrato come ho detto in soli 10 giorni e che ha dato luogo ad un complesso intreccio di spostamenti compiuti quasi interamente per ferrovia, si è svolto con estrema regolarità. Un solo atto di indisciplina è stato segnalato ed è stato immediatamente represso. L'affluenza delle reclute ai distretti e da questi ai corpi di destinazione, si è compiuto in perfetto ordine, a mantenere il quale hanno collaborato le reclute medesime, dimostrando così lo sviluppato senso di educazione civile e patriottica della grande massa dei nostri giovani.

Tutto ciò segna un marcato contrasto con quanto avveniva in deprecati tempi non lontani e nello stesso periodo dell'anteguerra.

Il Ministero non dispone ancora di tutti i rapporti dei Comandi di corpo di armata, su questo movimento, ma quelli pervenuti, danno la confortante certezza della sana preparazione spirituale con cui i giovani dell'Italia nuova si presentano a compiere il loro dovere di cittadini e di soldati.

Un altro argomento al quale ha fatto cenno l'onorevole relatore è l'assegno annuale straordinario che nel bilancio dell'esercizio decorso era segnato nella cifra di 200 milioni ed è stato, nell'esercizio di cui ci occupiamo, abbassato a 190 milioni.

Si tratta di una diminuzione del 5 per cento, che in seguito a disposizioni del Governo il ministro delle finanze ha applicato in questa ed anche in maggiore misura a varie assegnazioni residue dei bilanci in corso e a quelle importate nei bilanci avvenire. Debbo però dichiarare subito che alla stregua della pratica e cioè alla stregua dei contratti che si sono fatti e si vanno facendo attingendo a questa cifra, effettivamente la riduzione del 5 per cento ha dimostrato di lasciare ancora un margine di tranquillità. Certamente se si confronta la cifra dello scorso esercizio con quella disponibile con l'esercizio nuovo, questa tranquillità non può che ricevere conferma.

Ancora: l'onorevole relatore ha accennato ad una piccola ma interessante questione, quella cioè riguardante la carriera degli uffi-

ciali di cavalleria ed ha rilevato che gli ufficiali inferiori di quest'arma si trovano in una condizione meno favorevole rispetto agli ufficiali di pari grado delle altre armi. L'onorevole relatore ha perfettamente ragione nel segnalare questo fenomeno; ma non dobbiamo dimenticare che mentre altre armi e segnatamente l'artiglieria hanno avuto dall'ante guerra ad oggi raddoppiato il numero dei reggimenti o delle unità che costituiscono l'arma, per quel che riguarda la cavalleria, queste unità sono state ridotte nettamente alla metà. Ora, non ostante le perdite che questa arma ha pure subito durante la campagna, nella quale si comportò tanto gloriosamente, la situazione che abbiamo oggi era inevitabile. Il Ministero della guerra si è preoccupato delle ripercussioni di questa situazione ed ha cercato di attenuarle, adottando quei provvedimenti che tendessero non a raggiungere, ma a mantenere una situazione che si distaccasse il meno possibile dalla auspicata equiparazione delle carriere nelle varie armi. Qualche cosa si è potuto fare. Per altro l'unico mezzo di cui dispone il Ministero, senza ricorrere a provvedimenti di carattere legislativo, è quello di attribuire ai capitani il maggior numero possibile di posti fuori quadro ed a questo mezzo il Ministero della guerra ha largamente fatto ricorso. Infatti quest'anno questi posti fuori quadro sono stati assegnati esclusivamente ad ufficiali di fanteria e di cavalleria. Debbo ancora dire (sebbene la frase sia vieta e mi rincresca di pronunciarla) che altri provvedimenti sono allo studio. Per ora non posso dire di più. Per altro gli onorevoli colleghi sanno che vi sono disposizioni che stabiliscono il divieto di allargamenti di organici e che esistono restrizioni d'ordine finanziario per ragioni a tutti note, per cui il mio compito non è dei più facili. Farò del mio meglio per risolvere anche questa questione nel modo più conveniente.

L'onorevole relatore ha ripetuto anche quest'anno l'elenco delle oblazioni che generosi Enti ufficiali dell'esercito e privati cittadini, hanno fatto in passato o nel corso dell'anno a favore dei corpi del Regio esercito. Il Governo si associa di buon grado al plauso del Senato per queste patriottiche offerte che sono una espressione del profondo affetto che lega la Nazione all'Esercito. (*Approvazioni*).

Risponderò infine all'on. Libertini che, con l'amore che porta alle istituzioni militari e con la competenza che è nota, ha trattato il problema degli ufficiali in congedo. Certamente è questo uno dei problemi più vivi e vitali. L'on. Libertini sa quanto amore e quanta cura io abbia per la categoria degli ufficiali in congedo, in sè considerata, non solo perchè si tratta di giovani e di vecchi camerati ai quali l'esercito si sente legato da affetto e da riconoscenza, ma ancora più, si può dire, perchè la classe degli ufficiali in congedo rappresenta la poderosa riserva alla quale l'esercito attingerà in caso di mobilitazione. Io, per incarico del Primo Ministro e Ministro della guerra, ho fatto nell'altro ramo del Parlamento precise e credo complete dichiarazioni al riguardo. Aggiungerò soltanto poche parole all'onorevole Libertini, che ha voluto toccare in particolare del problema della divisa (problema in vero scottante) e di quello dell'obbligatorietà della loro iscrizione all'Unione Nazionale.

Esiste, come l'on. Libertini ha ricordato, un'Unione Nazionale degli ufficiali in congedo, sorta per iniziativa e per volontà del Primo Ministro. Questa constatazione dice di per sè come il problema sia presente non solo agli occhi miei di collaboratore, ma a quelli del Capo del Governo in primo luogo. Sa l'on. Libertini quale sia l'opera che l'Unione Nazionale degli ufficiali in congedo ha svolto in questi due ultimi anni, opera irta di difficoltà di ogni genere, difficoltà materiali, di persone, psicologiche, difficoltà di organizzazione e sa anche come la costanza e la illuminata volontà del presidente dell'Unione, principe di Scalea e del segretario generale abbiano già avuto per effetto di portare il problema molto vicino ad una soluzione assai soddisfacente.

Io ho detto poco fa all'on. Libertini, in un colloquio privato, che vi sono cose che noi stiamo facendo o tentando di fare, con una pertinacia che non ha tregua, cose che non è bene annunciare finchè il risultato non sia ottenuto. Ora, il problema della divisa, quello dell'obbligatorietà, quello dell'assistenza sono in questo momento oggetto di uno studio intenso e positivo. E oltre a questo che vi ho accennato vi sono anche altri problemi che interessano la massa degli ufficiali in congedo e a proposito dei quali non credo opportuno di

dire di più, per non accendere speranze che non vorrei alimentare prima di essere certo del successo.

Ma l'on. Libertini sa quali sforzi stiamo facendo, ed egli certamente si unisce con me nell'augurio che il risultato che ci proponiamo possa essere raggiunto al più presto con piena soddisfazione del Governo e di questa categoria di ufficiali.

Un particolare ringraziamento debbo all'onorevole relatore della Commissione di finanze per la sintesi efficace che ha voluto fare, con la sua relazione, dell'opera svolta, fin qui, presso il Ministero della guerra, nell'intento di migliorare l'assetto interno dell'esercito e la sua preparazione alla guerra.

Certo, molto si è fatto durante i tre anni, ormai compiuti, da che l'on. Mussolini regge questo Ministero. Sotto la guida del Ministro si è lavorato in silenzio e con senso di vera abnegazione da parte di tutti. Tuttavia l'onorevole relatore non si meraviglierà se io gli dico che non solo moltissimo ancora rimane da fare, ma che, anzi, il meglio è ancora da compiere.

Io non credo di dover ripetere qui le dichiarazioni che su questo importante argomento ebbi occasione di fare, anche di recente — per incarico ricevuto dal mio ministro — nell'altro ramo del Parlamento. Soggiungo soltanto, — e non sarà discaro al Senato di apprenderlo — che se indugi possono esservi stati in passato per cause molteplici, e che non è il caso di

ricordare ora, l'opera intrapresa viene spinta con alacrità che non è rettorica il definire insonne, secondo un indirizzo originale e prettamente italiano, ed assicuro che i maggiori problemi tuttora aperti stanno per ricevere la loro matura e ponderata soluzione (*Applausi*).

GRANDI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *relatore*. La Commissione di finanze è veramente soddisfatta di aver sollevato alcune importanti questioni, le quali hanno dato luogo all'onorevole sottosegretario di Stato di fornire i più ampi ed esaurienti chiarimenti. La Commissione di finanze prende atto di queste dichiarazioni, ed anche della promessa che l'onorevole sottosegretario ha fatto — e gli rivolgo nuovamente la raccomandazione — di vedere di migliorare la carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma di cavalleria.

Sono poi particolarmente grato all'onorevole sottosegretario di Stato per le parole molto lusinghiere che ha voluto rivolgere al relatore della Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli del disegno di legge, che rileggo.

Avverto che, per questo come per gli altri bilanci che saranno in seguito esaminati dal Senato, si daranno per approvati quei capitoli sui quali non sorge discussione e non si fanno osservazioni.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi . . .	4,200,000 »
2	Ministero e Stato maggiore del Regio Esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	5,950,000 »
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione. . .	2,525,000 »
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . .	95,000 »
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore.	281,000 »
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare . .	781,500 »
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a perso- nale estraneo all'Amministrazione dello Stato	90,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 no- vembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie; sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali.	897,800 »
10	Spese casuali	105,000 »
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	360,000 »
		<hr/> 15,285,300 » <hr/>

Debito vitalizio.

12	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	180,000,000 »
13	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti, n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
14	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	200,000 »
		180,350,000 »

*Spese per l'esercito**escluse quelle per i carabinieri Reali.*

15	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi	407,200,000 »
16	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento . . .	180,200,000 »
17	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli iscritti e spese per la leva all'estero	250,000 »
18	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	40,920,000 »
19	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, ai sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	64,800,000 »
<i>Da riportarsi</i>		693,370,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	693,370,000 »
20	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali. . .	17,200,000 »
21	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo; alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari; spese per assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi; onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari	25,270,000 »
22	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	8,650,000 »
23	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	2,930,000 »
24	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	19,360,000 »
25	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali.	2,150,000 »
26	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	769,530,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	769,530,000 »
	opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello - Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	189,150,000 »
27	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.	283,470,000 »
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi . . .	127,900,000 »
29	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	49,620,000 »
30	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	3,400,000 »
31	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precezzazione quadrupedi; indennità di prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali	19,890,000 »
32	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzione e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria.	105,390,000 »
33	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e delle officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	27,700,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,576,050,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,576,050,000 »
34	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (esclusi i lavori ordinari di stabilità) e dei campi di tiro militari; contributi per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, e minute spese per i servizi ordinari dei fabbricati militari . . .	21,200,000 »
35	Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni e di quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato (strade, interruzioni stradali, ricoveri, ecc.); reti telegrafiche militari; paghe operai, e minute spese per i servizi sopra indicati	17,340,000 »
36	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti.	59,290,000 »
37	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra.	1,800,000 »
38	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	38,000,000 »
39	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile. (Spese fisse) .	11,000,000 »
40	Spese di giustizia penale militare. (Spesa obbligatoria)	350,000 »
41	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse)	385,000 »
42	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 »
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari - Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria)	3,500,000 »
44	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,730,425,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,730,425,000 »
45	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale - Spese per l'istruzione pre-militare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	3,900,000 »
46	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	50,000 »
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie - Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	420,000 »
48	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633)	700,000 »
		1,735,495,000 »
	<i>Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.</i>	
49	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.	31,220,000 »
50	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	900,000 »
51	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	313,000,000 »
52	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio	17,500,000 »
53	Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi.	36,430,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	399,050,000 »

	<i>Riporto</i>	399,050,000 »
54	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri	36,980,000 »
55	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2,500,000 »
		438,530,000 »
	<i>Fondo a disposizione.</i>	
56	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	34,000,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	<i>Spese generali.</i>	
57	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali	26,220,000 »
58	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le Legioni dei carabinieri Reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti, n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 del 10 novembre 1923)	14,220,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,440,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

		<i>Riporto</i> . . .	40,440,000 »
59	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica		200,000 »
			40,640,000 »
	<i>Spese per l'esercito.</i>		
60	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione		143,800,000 »
61	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari . .		46,200,000 »
			190,000,000 »
	<i>Spese dipendenti dalla guerra.</i>		
62	Spese per truppe e servizi all'estero		1,000,000 »
63	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653 e 28 novembre 1920, n. 1800)		1,000,000 »
64	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074)		<i>per memoria</i>
			2,000,000 »
	<i>Spese per costruzioni varie per usi militari.</i>		
65	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . .		27,745 »
66	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili, e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare . . .		12,000,000 »
			12,027,745 »
	<i>Spese diverse.</i>		
67	Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 141)		4,300,000 »

CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti.

68	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	3,000,000 »
----	---	-------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	15,285,300 »
Debito vitalizio	180,350,000 »
Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri)	1,735,495,000 »
Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	438,530,000 »
Fondo a disposizione	34,000,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria	2,403,660,300 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	40,640,000 »
Spese per l'esercito	190,000,000 »
<i>Da riportarsi</i>	230,640,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

	<i>Riporto</i> . . .	230,640,000 »
Spese dipendenti dalla guerra		2,000,000 »
Spese per costruzioni varie per usi militari		12,027,745 »
Spese diverse		4,300,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	248,967.745 »
<i>CATEGORIA II — Movimento di capitali.</i>		
Accensione di crediti		3,000,000 »
	Totale della categoria II (Movimento di capitali) . . .	3,000,000 »
	Totale del titolo II (Parte straordinaria) . . .	251,967,745 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	2,655,628,045 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .		2,652,628,045 »
Categoria II — Movimento di capitali		3,000,000 »
	Totale spese reali . . .	2,655,628,045 »

TABELLA A.

ELENCO indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1928-29 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 55.

- Cap. n. 15. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
- » 16. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
 - » 17. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
 - » 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi e assegni fissi.
 - » 19. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
 - » 20. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
 - » 21. Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.
 - » 22. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
 - » 23. Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.
 - » 24. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
 - » 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
 - » 27. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
 - » 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.
 - » 29. Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.
 - » 30. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.
 - » 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi, ecc.
 - » 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
 - » 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.
 - » 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
 - » 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.
 - » 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
 - » 38. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc.
 - » 39. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
 - » 44. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
 - » 49. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
 - » 50. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
 - » 51. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
 - » 52. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
 - » 53. Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
 - » 54. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
 - » 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

TABELLA B.

TABELLA dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1928-29 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1928, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

- Cap. n. 14. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.
- » 21. Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
 - » 24. Spese generali dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, ecc.
 - » 26. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
 - » 27. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
 - » 28. Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.
 - » 29. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
 - » 31. Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.
 - » 32. Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
 - » 33. Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
 - » 34. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.
 - » 35. Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti alle opere di fortificazione, ecc.
 - » 36. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
 - » 53. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.
 - » 54. Spese generali delle Legioni Carabinieri Reali, ecc.
 - » 55. Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali Carabinieri.

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui

all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1928-29, in lire 20 milioni.

(Approvato).

Art. 4.

Per i capitoli indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, è data facoltà al

Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1928 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

Art. 5.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1928-29 è stabilito in 2000.

(Approvato)

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 847, che disciplina l'utilizzazione della lignite prodotta nel Regno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Belluzzo della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

FEDELE, *ministro per l'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro per l'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831 e delle carte finanziarie della repubblica veneta;

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne;

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Trattamento di quiescenza dei maestri

delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana;

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendono dedicarsi alle Missioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 23 aprile 1928, n. 355, recante disposizioni per la cooperativa edilizia « Il villaggio dei giornalisti » in Roma;

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1928, n. 853, sulle convenzioni governative per gli impianti idroelettrici.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mosca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la convalida della nomina del senatore Ferrari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosca della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria » (N. 1279).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

sione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari » (N. 1280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) » (N. 1218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio » (N. 1263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un recluta-

mento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'arma del genio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti » (N. 1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e consigli provinciali dell'economia » (N. 1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927,

n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli Uffici e Consigli provinciali dell'economia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia » (N. 1301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato » (N. 1201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente operazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per il finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni » (Numero 1276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto Nazionale di Previdenza e di Credito delle Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie » (N. 1282).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria » (N. 1142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria ».

Chiedo all'onorevole sottosegretario per l'interno, se accetta che la discussione si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo desidera che si discuta il testo ministeriale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dare lettura del disegno di legge nel testo ministeriale.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato e sull'erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni contenute nel citato Testo Unico, concernenti specialmente l'erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro e ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione di vigilanza sul servizio del chinino di Stato, di cui all'art. 171 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è soppressa.

I prezzi dei sali di chinino per lo spaccio al pubblico e quelli di favore per la vendita agli enti pubblici e privati, che ne fanno la gratuita distribuzione, a norma e per gli effetti delle disposizioni di legge contro la malaria, sono determinati con decreto del ministro per le finanze, emesso di accordo col ministro per l'interno.

Spetta al Ministero dell'interno di dar parere sui quesiti che nell'interesse del servizio del chinino gli fossero sottoposti dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il capitolo e relativo stanziamento sotto la denominazione « sussidi e premi per diminuire le cause della malaria », da determinarsi annualmente con la legge del bilancio, sarà trasferito a decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28, dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

All'erogazione dei sussidi e premi per diminuire le cause della malaria, a norma delle disposizioni vigenti, provvederà il Ministero dell'interno.

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario saranno conservate ai residui e potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 3.

Il ministro per le finanze è autorizzato a disporre le necessarie variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Il ministro per le finanze è altresì autorizzato a disporre le variazioni nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno per il trasferimento a questo delle somme conservate tra i residui del capitolo 332 dello stato di previsione delle finanze per l'esercizio finanziario 1926-27 e che risulteranno disponibili al 30 giugno 1927.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione ed avverto che l'Ufficio centrale, nel caso che non fosse accettato il suo emendamento all'art. 2 del decreto-legge, propone il seguente ordine del giorno: « Lo stanziamento annuo di cui all'art. 2, non potrà essere inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato accertata per il precedente esercizio finanziario ».

Onorevole sottosegretario all'interno, accetta questo ordine del giorno ?

BIANCHI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo può accettarlo ma solo in via di raccomandazione.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Come ho ricordato nella relazione le provide leggi per combattere la malaria, che desola tante fertili e belle contrade nostre, hanno precipuamente tre scopi: di fornire il rimedio specifico della malaria allo stato di purezza, senza adulterazioni, come ora viene preparato dal Laboratorio dell'azienda del chinino di Stato in Torino; di renderne facile l'acquisto, e a mite prezzo, fra le popolazioni rurali e somministrarlo gratuitamente per la cura e per la profilassi ai lavoratori poveri; di spendere il guadagno ricavato dalla vendita del chinino per opere antimalariche, come dice la legge, per diminuire la causa della malaria.

Con queste leggi si era costituita l'Azienda del chinino di Stato vigilata da una Commissione composta di rappresentanti della Camera e del Senato, del direttore generale della Sanità, del direttore dei monopoli industriali, alla quale Commissione era devoluto anche l'ufficio della ripartizione degli utili netti della vendita del chinino, per il tramite della Direzione di Sanità, alle provincie, ai comuni, alle varie opere antimalariche, e per dare premi ai medici, che di queste si fossero resi benemeriti in maniera particolare.

Ora, dopo 27 anni di applicazione di queste leggi, che onorano l'Italia e che furono prese a modello dalle altre Nazioni e alle quali si deve la notevole diminuzione della mortalità e della morbosità, come posso farne testimonianza io, che sono un vecchio medico, nel confronto *de visu* fra un passato non remoto e il presente, con il decreto-legge in discussione,

preceduto dal decreto-legge 1923, col quale in una parte si modificava nella sostanza il sistema della legge del 1900, viene soppressa la Commissione di vigilanza, gli utili della vendita del chinino passano all'Erario e, per i sussidi alle varie opere antimalariche, si dispone per uno stanziamento annuale, il cui relativo capitolo viene trasferito al Ministero dell'interno, il quale dovrà provvedere alla erogazione della somma stanziata, la quale erogazione, com'era ragionevole supporre, sarà devoluta alla Direzione di Sanità. Nel decreto-legge si aggiunge che il ministro delle finanze è autorizzato a disporre variazioni negli stanziamenti e nel conto del residuo.

Ora l'Ufficio centrale proporrebbe che all'articolo 2 del Decreto legge, dopo la parola *bilancio* si aggiungesse il seguente inciso: « *in misura non inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato accertato per il precedente esercizio finanziario* », che se tale aggiunta non venisse accettata si propone il seguente ordine del giorno: « *Lo stanziamento annuale, di cui all'art. 2, non potrà essere inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato, accertato per il precedente esercizio finanziario* ».

La proposta dell'aggiunta o l'ordine del giorno dell'Ufficio, muove dalla convinzione che la malaria dev'essere combattuta fortemente e senza tregua, con tutti i mezzi, con tutte le misure suggerite dalle conquiste scientifiche, se si vogliono ottenere risultati seri e duraturi. Nell'ultima riunione del Consiglio Superiore di Sanità, l'egregio professore d'igiene della Università di Palermo, reclamava dalla Direzione di sanità che si estendessero in Sicilia le misure antimalariche che si dimostrarono così efficaci in altre contrade. Ambulatori, sanatorii, ospedaletti annessi alle stazioni sanitarie, ove dimorino i medici; medici in numero sufficiente per la cura pronta, sola salvatrice dalla perniciosità, infermieri e disinfettatori istruiti e disciplinati, forniti di tutti i mezzi per la disinfestazione e per la piccola bonifica, sono indispensabili per un'opera veramente e seriamente efficace nelle regioni malariche, specialmente ove domina la malaria grave come nel Lazio, nella Sardegna e altrove in Italia. Ora per l'attuazione di tutte queste opere, per l'acquisto di tutti i mezzi necessari si richiedono somme non piccole. — Venti se-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

coli or sono *M. T. Varrone* scriveva che la insalubrità delle campagne si combatte con la scienza e con la spesa « *scientia ac sumptu* ». Ricordiamo quella lotta tenace e vittoriosa dell'armata americana contro la malaria e la febbre gialla, che permise il compimento dei grandi lavori per l'apertura del Canale del Panama, con la integrità della salute dei lavoratori. Gli utili della vendita del chinino, spesi a questi scopi, concorrono a diminuire e, possibilmente, a far scomparire le cause delle sofferenze umane, onde trassero origine; cioè dall'acquisto del chinino fatto dai lavoratori della terra, che, nel lavoro della terra, hanno preso la febbre.

Si deve aggiungere che parte di quegli utili può avere anche altra destinazione sempre nella direttiva antimalarica. Il Capo del Governo, nel discorso fatto il giorno della inaugurazione del primo Congresso internazionale della malaria nell'anno 1926, al quale convennero i più distinti malariologi del mondo, disse queste parole: « *Il problema pratico della malaria è ancora aperto* ». E disse una grande verità, della quale non hanno avuto la giusta visione coloro che lo giudicavano di facile soluzione, quasi chiuso: con tutte le conquiste scientifiche rimangono parti inesplorate, rimangono incognite in tutti i campi del problema malarico, specialmente, e ciò maggiormente interessa, nel campo della pratica della profilassi. E quindi s'impone il dovere di continuare le ricerche scientifiche, e pratiche come si fa in altre Nazioni, che hanno colonie in climi tropicali, per esempio in Inghilterra, ove sono scuole di medicina tropicale, e come sarà fatto da noi, ora che il Governo ha fondato la scuola superiore di malariologia, il cui decreto-legge attende l'approvazione del Senato.

Gli utili del chinino di Stato sono certamente esigui di fronte ai grandi bisogni delle opere antimalariche in Italia, quindi una ragione di più perchè tutti a quelle siano destinati.

Queste le ragioni dell'aggiunta o dell'ordine del giorno; e l'Ufficio centrale ha fiducia che il Governo nazionale, che ha dimostrato con i fatti di avere a cuore il progresso della efficienza fisica e spirituale del popolo italiano, vorrà accoglierla, memore che la malaria è

flagello sociale e che fu la causa di decadenza e di rovina di antiche civiltà. Se da noi, illuminati dal faro delle conquiste della scienza, non si facessero in questa via veramente notabili e duraturi progressi, ciò significherebbe che valiamo meno di coloro che ci hanno preceduto, che camminavano nell'oscurità. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dichiarare se desidera che sia messo ai voti il suo ordine del giorno.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Se il Governo non accetta l'aggiunta all'articolo prego che sia messo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale e lo rileggo:

« Lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2 non potrà essere inferiore all'utile dell'azienda del chinino di Stato accertato per il precedente esercizio finanziario ».

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiede di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Quanto forma oggetto dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Marchiafava, che, cioè, « lo stanziamento annuo, di cui all'art. 2, non potrà essere in nessun caso inferiore alla somma dell'utile dell'azienda del chinino di Stato, accertato per il precedente esercizio finanziario », è materia attinentemente più alla competenza del Ministero delle finanze che a quella del Ministero dell'interno. Comunque, l'ordine del giorno come tale e in forma impegnativa non può essere accolto dal Governo perchè in contrasto col principio fondamentale della contabilità di Stato che vieta la destinazione di speciali proventi a spese determinate.

L'ordine del giorno presentato dall'illustre senatore Marchiafava, può essere accettato solo se inteso come raccomandazione nel senso che il Senato esprime al Governo il voto che siano destinate per la lotta contro la malaria le maggiori somme possibili. In questo senso, io, in rappresentanza di Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno, prendo formale impegno di fare le più vive premure al Ministero delle finanze, perchè siano messe a disposizione del Ministero dell'Interno tutte le somme che possono essere concesse.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Noi domandavamo anche meno: si chiedeva soltanto che gli utili della vendita del chinino di Stato venissero spesi per le opere antimalariche e ciò senza alcun aggravio dell'Erario; ma, dopo le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario per l'interno, non mi resta che prenderne atto.

PRESIDENTE. Io non so se l'onorevole sottosegretario per le finanze vorrà fare delle dichiarazioni in merito. Bisognerebbe altrimenti rimandare la discussione dell'ordine del giorno e del disegno di legge alla seduta di domani affinché il ministro delle finanze possa essere presente per poter dichiarare se accetta o no l'ordine del giorno.

SUVICH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUVICH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La richiesta che tende a destinare alla lotta contro la malaria il frutto dei proventi della vendita del chinino di Stato, contiene la domanda di una effettiva variazione in uno stanziamento del bilancio.

In questo senso non potrei accettarla, anche per il principio della unità del bilancio, che vieta la destinazione di speciali proventi a spese determinate.

In quanto però si tratti di una raccomandazione, posso prendere impegno che, il Ministero delle finanze, si rende conto della grandissima importanza di questo problema sociale che è tra i primi problemi del nostro Paese, e che per quanto lo consentiranno le possibilità del bilancio, farà tutti gli sforzi per accontentare, nei limiti delle possibilità, i desideri dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale converte in raccomandazione il concetto espresso nel suo ordine del giorno?

MARCHIAFAVA, *relatore*. Accetto di convertire in raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Doc. Numero LXXVIII*) [*Ferrari*].

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1443);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 44, concernente l'aumento del numero dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio da reclutarsi in via straordinaria (N. 1279);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 43, riguardante ritenute sugli assegni degli ufficiali allievi delle Accademie militari (N. 1280);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (N. 1218);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1305, relativo ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio (N. 1263);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (N. 1292);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e consigli provinciali dell'economia (N. 1247);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578, recante disposizioni integrative e transitorie sui Consigli e gli uffici provinciali dell'economia (N. 1301);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2192, concernente oderazioni di conto corrente fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (N. 1201);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2574, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni (N. 1276);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordina-

mento amministrativo contabile per le colonie (N. 1282);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1592, concernente provvedimenti sul servizio del chinino di Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (N. 1142).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1409);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1086, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 690);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1670, concernente i poteri del Regio commissario per riordinamento dell'Amministrazione della Regia Università di Bari (N. 618);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario (N. 1210);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (N. 1236);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloggiate delle nuove provincie (N. 1237);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2340, relativo al conferimento di un posto di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (N. 1287);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 2158, che reca aggiunte e modifiche al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul regime dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia (N. 1032);

Approvazione della Convenzione relativa alla linea aerea regolare tra Genova e Barcellona, firmata in San Sebastiano, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 30 agosto 1927 (N. 1294);

Approvazione della Convenzione generale per la navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927 (N. 1296);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1285, relativo ai lavori di adattamento, di ampliamento e di arredamento della Villa Aldobrandini in Roma, destinata a sede dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (N. 1117);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radio-telefonica nel territorio di quella Repubblica (N. 1225);

Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie (N. 1226);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1927, n. 650, contenente disposizioni relative alla vendita degli immobili urbani e agli sfratti dalle case di abitazione (N. 1063);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2489, che concede la sanatoria per i depositi per multa relativi ai ricorsi per cassazione provenienti dalle nuove provincie (N. 1270);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 13, che proroga il termine stabilito per la presentazione e l'esame delle domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti (N. 1274);

Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spesa da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per speditività dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (N. 1267);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 625, concernente la riforma dell'Amministrazione e delle norme relative alla tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma (N. 1112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (Numero 1213);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (N. 1235);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1961, che dà esecuzione al protocollo 24 settembre 1927, concernente alcune questioni relative all'interpretazione ed applicazione del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 (N. 1258);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (N. 1242);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (N. 1243);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1913, che approva la Convenzione stipulata il 23 maggio 1927 tra il Ministero dell'aeronautica ed il comune di Trento per la istituzione di un campo di aviazione a Gardolo (Trento) (N. 1186);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (Numero 1249);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2453, concernente provvedimenti relativi all'Istituto nazionale L. U. C. E. per la propaganda e cultura a mezzo della cinematografia (N. 1269);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (N. 1221);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del pasero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1223);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (N. 1245);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (N. 1246);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (N. 1256);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero (N. 1257);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca (N. 1297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, concernente il limite di emissione per le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario (N. 1299);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, contenente disposizioni sugli Istituti per case popolari (N. 1302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (N. 1148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1609, relativo all'autorizzazione di lavori per la costruzione di edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi (N. 1182);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1220, concernente norme per regolare la pubblicazione e la riscossione dei ruoli dei tributi locali (N. 1190);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1038, circa la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al Regio

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1928

decreto 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato (N. 1191);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica (N. 1192);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamenti danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza (N. 1194);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto (N. 1206);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori, nel corrente anno scolastico 1927-28, delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 1231);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della Convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce) (N. 1232);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Assicurazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 1233);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle carte-valori (N. 1234);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, contenente modificazioni ed aggiunte alle norme che regolano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato (N. 1265);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (N. 1266);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 12 gennaio 1928, n. 38, concernente provvedimenti relativi ai depositi eseguiti a scopo cauzionale presso la Cassa depositi e prestiti dalle imprese assicuratrici (1293);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1295, che autorizza lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle comunicazioni delle maggiori spese derivanti dalla proroga di un anno della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi sovvenzionati (N. 1132);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2062, che conferisce la facoltà al Governo di cedere agli Enti, Società o privati assuntori di servizi telefonici ad uso pubblico, la proprietà degli stabili demaniali necessari ai servizi stessi (N. 1189);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (N. 1215);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915 (N. 1230);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1385, recante nuova proroga del termine per le dichiarazioni di costruzione delle navi adibite a servizi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 1188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (N. 1220);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2454, relativo alla proroga della validità delle liste dei giurati in vigore nell'anno 1926 (N. 1268);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (N. 1207).

La seduta è tolta (ore 17,45).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.